

DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2017
923/2017/R/COM

AGGIORNAMENTO, DAL 1 GENNAIO 2018, DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DESTINATE
ALLA COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI E DI ULTERIORI COMPONENTI DEL SETTORE
ELETTRICO E DEL SETTORE GAS

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella 1000^a riunione del 28 dicembre 2017

VISTI:

- la Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003 (di seguito: Direttiva 2003/96/CE);
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314 (di seguito: legge 368/03);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 83/12);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 9 (di seguito: decreto legge 91/14);
- il decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 (di seguito: decreto legge 210/15), convertito, con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 (di seguito: legge 21/16);

- il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (di seguito: decreto legge 244/16), convertito con modificazione in legge 27 febbraio 2017, n. 19 (di seguito: legge 19/17);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, con particolare riferimento all’articolo 1, commi 75 e 76 (di seguito: legge Concorrenza);
- la legge 20 novembre 2017, n. 167 (di seguito: legge 167/17);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 28 dicembre 2007 (di seguito: decreto 28 dicembre 2007);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 dicembre 2016 (di seguito: decreto 29 dicembre 2016);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2017 (di seguito: decreto 21 dicembre 2017);
- la decisione della Commissione europea del 23 maggio 2017, C(2017) 3406 final, in relazione al caso *State Aid SA.38635 (2014/NN) - Italy – Reductions of the renewable and cogeneration surcharge for electro-intensive users in Italy* (di seguito: decisione C(2017) 3406);
- il parere del Consiglio di Stato n. 1408 del 14 giugno 2017, rilasciato nell’Adunanza della Commissione Speciale del 17 maggio 2017, numero affare 386/2017 (di seguito: parere 386/17);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 26 settembre 2013, 402/2013/R/com (di seguito: deliberazione 402/2013/R/com);
- il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale (di seguito: TIBEG), approvato con deliberazione 402/2013/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 573/2013/R/gas);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, approvato con deliberazione 573/2013/R/gas (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 8 maggio 2014, 205/2014/R/eel (di seguito: 205/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2014, 674/2014/R/com (di seguito: deliberazione 674/2014/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2014, 675/2014/R/com (di seguito: deliberazione 675/2014/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 2 dicembre 2015, 582/2015/R/eel (di seguito: 582/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 654/2015/R/eel);

- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il NPR1 2016-2019, approvato con la deliberazione 654/2015/R/eel, come successivamente modificato e integrato, valido fino al 31 dicembre 2017 (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 657/2015/R/com (di seguito: deliberazione 657/2015/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2016, 138/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 138/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 782/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 782/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2016, 814/2016/R/com (di seguito: deliberazione 814/2016/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 gennaio 2017, 1/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 1/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2017, 480/2017/R/com (di seguito: deliberazione 480/2017/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2017, 481/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 481/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 655/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 655/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 656/2017/R/com (di seguito: deliberazione 656/2017/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2017, 867/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 867/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2017, 882/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 882/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2017, 883/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 883/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 907/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 907/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2017, 921/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 921/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2017, 922/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 922/2017/R/eel);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il NPR1 2016-2019, approvato con la deliberazione 922/2017/R/eel, valido a partire dal 1 gennaio 2018 (di seguito: TIT 2018);
- la segnalazione dell'Autorità 2 novembre 2017, 733/2017/I/eel, (di seguito: segnalazione 733/2017/I/eel);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 24 maggio 2016, 255/2016/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 255/2016/R/eel);

- il documento per la consultazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 552/2017/R/eel, di seguito: documento per la consultazione 552/2017/R/eel);
- la comunicazione della Sogin del 6 dicembre 2017 (prot. Autorità 39800 del 6 dicembre 2017) (di seguito: comunicazione 6 dicembre 2017);
- le comunicazioni della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) prot.16288 del 12 dicembre 2017 (prot. Autorità 40593 del 13 dicembre 2017) del 13 dicembre 2017 (prot. Autorità 40594 del 13 dicembre 2017) (di seguito: comunicazione 13 dicembre 2017) e del 14 dicembre 2017 (prot. Autorità 40672 del 14 dicembre 2017);
- la comunicazione congiunta della Cassa e del Gestore dei servizi energetici S.p.a. (di seguito: GSE) prot. P20170095378 del 12 dicembre 2017 (prot. Autorità 41085 del 18 dicembre 2017) (di seguito: comunicazione 12 dicembre 2017);
- le risoluzioni presentate dagli onorevoli Benamati, Crippa e Ricciatti alla X Commissione Attività produttive della Camera e approvate in data 13 dicembre 2017 rispettivamente con i numeri 8-00281, 8-00282, 7-01400 (di seguito: Risoluzioni parlamentari del 13 dicembre 2017);
- la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico al Presidente dell'Autorità del 14 dicembre 2017 (prot. Autorità 29526 del 14 dicembre 2017) (di seguito: Comunicazione 14 dicembre 2017).

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- l'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto-legge 210/15, come successivamente modificato in sede di conversione dalla legge 21/16, prevede che l'Autorità provvede: *“ad adeguare, con decorrenza dal 1 gennaio 2016, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa”*;
- l'articolo 6, comma 9, del decreto legge 244/16, come successivamente modificato in sede di conversione dalla legge 19/17, ha modificato il termine di decorrenza delle disposizioni contenute nella sopra richiamata norma primaria, fissandolo all'1 gennaio 2018 invece che all'1 gennaio 2016;
- con la deliberazione 138/2016/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti volti a riformare la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico per le utenze non domestiche;
- nell'ambito del suddetto provvedimento l'Autorità ha pubblicato i documenti per la consultazione 255/2016/R/eel e 552/2017/R/eel;

- con la deliberazione 481/2017/R/eel l'Autorità ha definito le caratteristiche principali e sostanziali della nuova struttura tariffaria degli oneri generali per clienti non domestici a partire dal 1 gennaio 2018, sulla base dei risultati del processo di consultazione di cui ai richiamati documenti 255/2016/R/eel e 552/2017/R/eel;
- ai sensi dell'articolo 19 della legge 167/17, il decreto 21 dicembre 2017 ha definito il riordino del sistema delle agevolazioni alle imprese energivore a partire dal 1 gennaio 2018, che sviluppano quanto previsto dalla Decisione della Commissione europea C(2017) 3406;
- l'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto 21 dicembre 2017, prevede che, in sede di prima applicazione del nuovo sistema di agevolazioni, l'Autorità provveda alla raccolta tariffaria del maggior gettito necessario adottando criteri di flessibilità temporale e gradualità, in particolare per bilanciare incrementi di costo della bolletta elettrica anche riconducibili ad effetti congiunturali;
- con la deliberazione 921/2017/R/eel l'Autorità ha definito le disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto 21 dicembre 2017;
- con la deliberazione 922/2017/R/eel l'Autorità ha definito le modifiche al TIT conseguenti alla deliberazione 481/2017/R/eel coordinandolo con la deliberazione 921/2017/R/eel;
- il comma 39.2 del TIT 2018 prevede che le componenti tariffarie A destinate alla copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico sono:
 - componente tariffaria A_{SOS} per la copertura degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione CIP 6/92;
 - componente tariffaria A_{RIM} per la copertura dei rimanenti oneri generali;
- il comma 39.2bis del TIT 2018 prevede che la componente tariffaria A_{SOS} , è applicata in maniera distinta per classi di agevolazione di cui all'articolo 2 dell'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel, ed è composta dai seguenti elementi:
 - A_{3*SOS} per la copertura dei costi per il sostegno delle fonti rinnovabili e della cogenerazione CIP 6/92, con l'esclusione dell'incentivazione della produzione di energia elettrica ascrivibile a rifiuti non biodegradabili. Tale elemento è applicato in misura ridotta ai punti di prelievo nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica;
 - A_{ESOS} per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione in misura ridotta dell'elemento A_{3*SOS} . Tale elemento è applicato ai punti di prelievo che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica;
 - $A_{91/14SOS}$ per la riduzione dell'elemento A_{3*SOS} ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legge 91/14. Tale elemento (negativo) è applicato ai punti di prelievo di media tensione e di bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica;

- il comma 39.2^{ter} del TIT 2018 prevede che la componente tariffaria A_{RIM} è composta dai seguenti elementi:
 - A_{2RIM} per la copertura dei costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto 26 gennaio 2000;
 - A_{3RIM} per la copertura dei costi per l'incentivazione della produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili;
 - A_{4RIM} per la copertura dei costi per la perequazione dei contributi sostitutivi del regime tariffario speciale riconosciuto a RFI;
 - A_{5RIM} per la copertura dei costi relativi all'attività di ricerca e sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale del sistema elettrico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto 26 gennaio 2000;
 - A_{SRIM} per la copertura degli oneri derivanti dall'adozione di misure di tutela tariffaria per i clienti del settore elettrico in stato di disagio, di cui al decreto 28 dicembre 2007 e al decreto 29 dicembre 2016;
 - A_{uc4RIM} per la copertura delle integrazioni di cui al Capitolo VII, comma 3, lettera a) del provvedimento CIP n. 34/74 e successivi aggiornamenti;
 - A_{uc7RIM} per la copertura degli oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali;
 - A_{SVRIM} per la copertura degli oneri derivanti dagli oneri di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 28/11;
 - A_{mctRIM} per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03;
- il comma 39.10 del TIT 2018 prevede che per gli utenti non domestici, le aliquote degli elementi della componente tariffaria A_{SOS} sono definite come combinazione lineare di:
 - aliquote definite applicando alla somma delle aliquote delle componenti TRAS, DIS, MIS, UC_3 e UC_6 un coefficiente moltiplicativo (K_{OGSOS}), uguale per tutte le tipologie di utenti non domestici, per una quota parte pari al 25% del gettito complessivo;
 - un'aliquota indifferenziata per kWh prelevato e uniforme per tutte le tipologie di utenti non domestici, per una quota parte pari al 75% del gettito complessivo;
- il comma 39.11 del TIT 2018 prevede che le aliquote degli elementi della componente tariffaria A_{RIM} sono definite applicando alla somma delle aliquote delle componenti TRAS, DIS, MIS, UC_3 e UC_6 un coefficiente moltiplicativo (K_{OGRIM}), uguale per tutte le tipologie di utenti non domestici;
- il comma 1.1 del TIT 2018 prevede che, ai fini dell'applicazione delle aliquote delle componenti A_{SOS} e A_{RIM} espresse in centesimi di euro/kW/anno, rileva la potenza impegnata, come definita dal medesimo comma 1.1;
- il comma 39.6 del TIT 2018 prevede che i valori delle componenti tariffarie A e l'incidenza degli elementi che compongono la componente A_{RIM} ai fini della

- destinazione dei relativi gettiti ai conti di cui al comma 48.1 del medesimo TIT 2018 sono determinati dall'Autorità in sede di aggiornamento periodico;
- come previsto dalla deliberazione 481/2017/R/eel, le modalità di esazione delle componenti UC_3 e UC_6 non sono state modificate, in quanto si tratta di componenti tariffaria a copertura dei costi dei servizi di rete e non già di oneri generali di sistema;
 - con il parere 386/17, reso su richiesta dell'Autorità, il Consiglio di Stato (Commissione speciale) ha confermato che il regime speciale di cui gode Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: RFI) continua a trovare applicazione anche dopo l'entrata in vigore della novella di cui all'articolo 1, comma 3 ter, della legge 41/10, con la conseguente necessità che l'Autorità, in attuazione del decreto legge 210/15, riformi le componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema preservando gli effetti economici del regime speciale di RFI;
 - l'articolo 19, commi 6 e 7, della legge 167/17 ha apportato modifiche significative al quadro normativo di riferimento in relazione al regime tariffario speciale riconosciuto a RFI, anche in relazione agli anni pregressi 2015 e 2016;
 - l'articolo 37 del TIT 2018 recepisce quanto previsto dalla legge 167/2017, tenendo conto anche del parere 386/17;
 - con le deliberazioni 882/2017/R/eel e 883/2017/R/eel l'Autorità ha aggiornato i corrispettivi di trasmissione, distribuzione e misura per i clienti non domestici per l'anno 2018;
 - con la deliberazione 907/2017/R/eel l'Autorità ha aggiornato i corrispettivi di trasmissione, distribuzione e misura per i clienti domestici per l'anno 2018.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- con la segnalazione 733/2017/I/eel, l'Autorità ha inteso portare all'attenzione di Governo e Parlamento, la proposta di un'estensione di un anno del percorso di transizione originariamente disegnato per la riforma delle tariffe elettriche applicate ai clienti domestici, in modo da evitare la sovrapposizione degli effetti che deriverebbe ai suddetti clienti domestici per la concomitanza dell'introduzione della nuova disciplina delle agevolazioni alle imprese energivore e l'eliminazione della progressività dalle componenti a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici;
- le Risoluzioni parlamentari del 13 dicembre 2017, accogliendo la sopraccitata proposta, impegnano il Governo a:
 - *“assumere, per quanto di competenza, iniziative volte a individuare gli obiettivi da privilegiare nell'attuazione dell'ultima fase della riforma tariffaria e ad indicare all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'opportunità di rinviare di un anno il completamento della riforma inerente le componenti a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici, in modo da assicurare gradualità nell'applicazione delle variazioni tariffarie”;*

- *“valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa adottando ogni iniziativa utile, per quanto di competenza, volta a rivedere l'ultima fase della riforma tariffaria per i clienti domestici, anche alla luce delle recenti modifiche normative apportate dalla legge europea 2017, al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa agli utenti domestici”;*
- *“valutare l'assunzione di iniziative, per quanto di competenza, volte a un'estensione del percorso di transizione della riforma tariffaria originariamente disegnato, rinviando di un anno il completamento della riforma inerente alle componenti a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici”;*
- la Comunicazione 14 dicembre 2017, del Ministro dello Sviluppo Economico, invita conseguentemente l'Autorità:
 - *“a voler adottare le iniziative per uno slittamento temporale di almeno un anno dell'ultima fase della riforma domestica, in modo da evitare la concomitanza con la modifica della struttura degli oneri generali per i clienti non domestici e delle agevolazioni delle imprese energivore”;*
 - *“fino alla revisione del bonus, a voler effettuare la maggior raccolta per finanziare la nuova disciplina energivori in via prevalente sui consumi dei clienti domestici eccedenti i 1.800 kWh annui, nei termini prospettati [dall'Autorità nella Memoria 805/2017/I/eel];”*
- con la deliberazione 867/2017/R/eel, l'Autorità ha differito fino al 1 gennaio 2019 l'attuazione della terza fase della riforma secondo le indicazioni della deliberazione 582/2015/R/eel, mantenendo invariate, per l'anno solare 2018, le strutture tariffarie applicabili ai clienti domestici nell'anno 2017;
- con la medesima deliberazione 867/2017/R/eel, l'Autorità ha quindi confermato quanto già previsto dalla deliberazione 782/2017/R/eel per i clienti domestici che hanno aderito alla sperimentazione tariffaria per pompe di calore, con particolare riferimento al fatto che, al fine di garantire loro la tutela degli investimenti compiuti, così come previsto dall'articolo 10, comma 2, della deliberazione 205/2014/R/eel, fino al completamento della transizione alla nuova struttura tariffaria di regime rimangono applicabili le condizioni economiche definite dall'articolo 6, comma 2, del medesimo provvedimento;
- ai sensi di quanto previsto dal comma 39.2 del TIT 2018, a partire dal 2018, la logica di raggruppamento degli oneri generali nelle due componenti A_{SOS} e A_{RIM} è applicata anche alle tariffe degli oneri generali di sistema per le utenze domestiche.

CONSIDERATO CHE:

ANCORA IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- con la comunicazione 6 dicembre 2017 la Sogin ha trasmesso, all'Autorità, il piano finanziario 2018, in cui si evidenzia l'esigenza di ottenere dalla Cassa

- erogazioni, a titolo di acconto, salvo conguaglio, a valere sul conto di cui al comma 48.1, lettera a), del TIT (di seguito: conto A2);
- le prime stime degli oneri per le agevolazioni riconosciute alle imprese a forte consumo di energia elettrica a partire dal 1 gennaio 2018, di cui al decreto 21 dicembre 2017 risultano significativamente superiori al gettito della attuale componente A_E;
 - l'articolo 4, comma 1, della legge 368/03, prevede “*misure di compensazione territoriale (...), fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare*”;
 - l'articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03, come modificato dall'articolo 6, comma 9, del decreto legge 244/16, prevede che l'ammontare complessivo annuo delle misure di compensazione territoriale sia definito mediante la determinazione di aliquote della tariffa elettrica per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
 - l'Autorità ha introdotto una specifica componente tariffaria (di seguito: componente MCT) ai fini dell'applicazione del prelievo di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03; e che la componente MCT a partire dal 1 gennaio 2018, ai sensi di quanto previsto dal comma 39.2ter, lettera i), del TIT 2018, confluisce nella componente A_{RM};
 - con la deliberazione 814/2016/R/com, l'Autorità ha confermato, per l'anno 2017, il valore dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03, come fissato al comma 2.1 della deliberazione 657/2015/R/com pari a 0,0182 centesimi di euro;
 - in coerenza con la metodologia adottata con la deliberazione 814/2016/R/com, l'aggiornamento annuale dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03 deve essere effettuato utilizzando il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi), per il periodo dicembre 2016 - novembre 2017, rispetto ai dodici mesi precedenti;
 - il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi), come rilevato dall'Istat, per il periodo dicembre 2016 - novembre 2017, rispetto ai dodici mesi precedenti, è stato accertato nella misura pari all'1,1%;
 - il gettito delle componenti UC₃ e UC₆ risulta superiore agli oneri previsti in capo ai conti alimentati dalle medesime componenti;
 - l'articolo 23, comma 1, del decreto legge 91/14 prevede che i minori oneri per l'utenza derivanti dagli articoli da 24 a 30 del medesimo decreto-legge, laddove abbiano effetti su specifiche componenti tariffarie, sono destinati alla riduzione delle tariffe elettriche dei clienti di energia elettrica in media tensione e di quelli in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, diversi dai clienti residenziali e dall'illuminazione pubblica”;

- con la deliberazione 674/2014/R/eel, l'Autorità ha proceduto a disporre una prima riduzione delle tariffe elettriche a favore dei clienti forniti in media tensione e in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, in attuazione dell'articolo 23 del decreto legge 91/14; e che, con la medesima deliberazione 674/2014/R/eel, l'Autorità ha previsto che dette riduzioni siano destinate in medesima proporzione alla riduzione dell'aliquota espressa in centesimi di euro per punto di prelievo/anno (ove presente) e, in parte, a riduzione della aliquota espressa in centesimi di euro al kWh delle componenti tariffarie A3, A4 e UC3;
- con la deliberazione 675/2014/R/com, l'Autorità ha proceduto ad una prima riduzione delle componenti tariffarie per gli utenti beneficiari di cui all'articolo 23, commi 1, 2 e 3 del decreto legge 91/14 sulla base delle riduzioni degli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli da 24 a 30 del medesimo decreto legge in coerenza con quanto previsto con la deliberazione 674/2014/R/eel;
- con la deliberazione 814/2016/R/com, l'Autorità ha provveduto ad un aggiornamento delle riduzioni delle componenti tariffarie A3 e A4 per gli utenti beneficiari di cui all'articolo 23, commi 1, 2 e 3 del decreto legge 91/14, sulla base delle informazioni aggiornate disponibili e dell'evoluzione della normativa di riferimento; e che con la medesima deliberazione, l'Autorità ha annullato, a partire dal 1 gennaio 2017, la riduzione della componente UC3 per gli utenti beneficiari di cui all'articolo 23, commi 1, 2 e 3 del decreto legge 91/14;
- con la comunicazione 13 dicembre 2017, la Cassa ha aggiornato le stime sugli effetti economici delle disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto legge 91/14 in relazione alle disposizioni dell'articolo 19, commi 6 e 7, della legge 167/17; e che detti effetti, da destinare alla riduzione della componente tariffaria A4, risultano esauriti con l'applicazione delle riduzioni sopra ricordate negli anni 2015, 2016 e 2017;
- con la comunicazione 12 dicembre, il GSE ha trasmesso un aggiornamento dei benefici economici derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 23, comma 2, e 26 del decreto legge 91/14;
- il decreto 29 dicembre 2016 ha apportato modifiche e aggiornamenti alla disciplina inerente l'erogazione della compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica (*bonus elettrico*) per disagio economico, definita dal decreto 28 dicembre 2007, attuando quanto disposto dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 102/14;
- l'articolo 1, comma 1, del decreto 29 dicembre 2016 prevede, in particolare, che: *“A decorrere dal 1 gennaio 2017, il valore della compensazione di spesa per la fornitura di energia elettrica a favore dei clienti economicamente svantaggiati, di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 28 dicembre 2007, è rideterminato dall'Autorità in misura tale da conseguire una riduzione di spesa dell'utente medio, al lordo delle imposte, dell'ordine del 30%”*;
- l'articolo 1, comma 3, del decreto 29 dicembre 2016, prevede che *“Con decorrenza 1 gennaio 2017 il valore ISEE di cui all'articolo 2, comma 4 del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 è aggiornato e posto pari a 8.107,5*

euro. Successivamente con cadenza triennale l'Autorità aggiorna il valore dell'ISEE, arrotondato al primo decimale, sulla base del valore medio dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento”;

- con la deliberazione 1/2017/R/eel l'Autorità ha provveduto all'attuazione del decreto 29 dicembre 2016, determinando i valori del *bonus* elettrico per clienti economicamente svantaggiati a partire dal 1 gennaio 2017;
- con la deliberazione 814/2016/R/com l'Autorità ha aggiornato a valere dal 1 gennaio 2017 l'ammontare del *bonus* elettrico per i clienti in stato di disagio fisico di cui all'articolo 19 del TIBEG;
- ai sensi di quanto previsto dal punto 4 della deliberazione 922/2017/Reel, a partire dal 1 gennaio del 2018, la componente tariffaria compensativa per la fornitura di energia elettrica per disagio economico e per disagio fisico, di cui al Parte II e Parte III del TIBEG, deve venir dimensionata tenendo conto del valore dell'elemento A_{SRIM} , definito al comma 39.2ter, lettera e), del TIT 2018;
- l'applicazione dell'elemento A_{SRIM} anche a coloro che beneficiano di *bonus* elettrico determina nel 2018 incrementi di spesa annua differenti sulle diverse tipologie di nuclei familiari interessati, la cui entità per i tre nuclei standard E1, E2 ed E3 considerati nel TIBEG può essere stimata rispettivamente pari a 0,77 , 0,95 e 1,12 euro al netto di tasse e imposte;
- la legge Concorrenza ha previsto che il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità, adotti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge (29 agosto 2017) un provvedimento che integri e riveda l'attuale disciplina del *bonus* sociale elettrico e gas, nel senso di una rimodulazione dell'intensità compensativa dello strumento in relazione alla condizione economica dei beneficiari;
- il comma 3.4 della deliberazione 655/2017/R/eel prevede che, entro 30 giorni successivi alla chiusura del portale per la creazione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica di competenza dell'anno 2016, la Cassa pubblica il relativo elenco;
- come precisato nella parte motiva della medesima deliberazione 655/2017/R/eel, la parità di trattamento tra i punti di prelievo in media, in alta e altissima tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica rispetto ai punti di prelievo nella titolarità di altre imprese nel 2016 ha come conseguenza che per il medesimo anno non risulta necessario provvedere ai conguagli relativamente alla applicazione della componente tariffaria A_E e delle aliquote per consumi superiori a 8 GWh/mese (per la media tensione) o a 12 GWh/mese (per l'alta e altissima tensione);
- tale aspetto si ripresenta in merito alla competenza 2017, relativamente alla sola componente A_E .

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE DEL GAS

- la liquidità del conto di cui al comma 73.2 della RTDG, alimentato dalla componente UG_I , consente di annullare temporaneamente l'aliquota della componente medesima;
- il comma 4.2 della deliberazione 480/2017/R/com prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2018, il valore della componente tariffaria φ è fissato pari a 0,0000 centesimi di euro/smc;
- il comma 3.1 della deliberazione 656/2017/R/com prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2018, il valore della componente tariffaria CV^{FG} è fissato pari a 0,1678 centesimi di euro/smc;
- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno dei conti di gestione del settore gas;
- il comma 9.2, lettera b), del TIBEG prevede che l'aggiornamento degli ammontari di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati (di seguito: *bonus gas*) sia effettuato applicando ai valori in vigore nell'anno precedente la variazione percentuale delle spesa media del cliente domestico tipo, con consumo pari a 1.400 metri cubi standard per anno, servito in regime di tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata nei quattro trimestri antecedenti l'aggiornamento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 9, del decreto legge 185/08;
- con la deliberazione 814/2016/R/com, l'Autorità ha aggiornato i valori del *bonus gas* con riferimento per anno 2017.

CONSIDERATO CHE:

- l'impatto economico dell'aggiornamento delle componenti/voci della presente deliberazione si riflette sulla stima della variazione della spesa finale complessiva del cliente domestico tipo, di cui alla determinazione del Direttore della Direzione Mercati, come pubblicata sul sito dell'Autorità a conclusione del processo di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche di maggior tutela.

RITENUTO OPPORTUNO:

- dare mandato alla Cassa di provvedere all'erogazione, alla Sogin di 30 milioni di euro entro il 28 febbraio 2018, a titolo di acconto, salvo conguaglio, a valere sul conto A2;
- adeguare in diminuzione le componenti tariffarie UC_3 e UC_6 ;
- procedere alla definizione delle aliquote delle componenti tariffarie A_{SOS} e A_{RIM} , sulla base di quanto previsto dal TIT 2018, anche per gli utenti domestici, tenendo altresì conto:

- delle classi di agevolazione di cui all'articolo 2 dell'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel;
- per gli utenti non domestici, del livello complessivo delle tariffe di rete, dato dalla somma delle componenti TRAS, DIS e MIS come aggiornate con alle deliberazioni 882/2017/R/eel e 883/2017/R/eel nonché delle componenti tariffarie UC_3 e UC_6 di cui al precedente punto;
- dimensionare l'elemento A_{ESOS} della componente A_{SOS} tenendo conto degli oneri per le agevolazioni riconosciute alle imprese a forte consumo di energia elettrica a partire dal 1 gennaio 2018 ad oggi prevedibili (circa 1,7 miliardi di euro/anno, secondo le stime del Ministero dello Sviluppo economico) e, nel contempo, di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto 21 dicembre 2017, ove viene richiesto all'Autorità di provvedere alla raccolta tariffaria del maggior gettito necessario per finanziare il nuovo sistema di agevolazione, adottando criteri di flessibilità temporale e gradualità, in particolare per bilanciare incrementi di costo della bolletta elettrica anche riconducibili ad effetti congiunturali; e in tale prospettiva di dimensionare l'elemento A_{ESOS} della componente A_{SOS} , per il primo trimestre 2018, con un obiettivo di gettito pari a circa 1,5 miliardi di gettito su base d'anno, rinviando ai successivi aggiornamenti periodici un suo eventuale ulteriore adeguamento al rialzo per garantire una raccolta in linea con gli oneri di competenza su base annua;
- ai fini di *“effettuare la maggior raccolta per finanziare la nuova disciplina energivori in via prevalente sui consumi dei clienti domestici eccedenti i 1.800 kWh annui”*, come richiesto dalla comunicazione 14 dicembre 2017 del Ministro dello Sviluppo Economico, prevedere che l'aumento dell'elemento di cui al precedente alinea, per la quota parte relativa alle utenze domestiche, sia attribuito ai consumi fino ai 1.800 kWh/anno per una percentuale del 30%, con il restante 70% posto a carico dei consumi eccedenti i 1.800 kWh/anno;
- procedere ad un aggiornamento delle riduzioni per gli utenti beneficiari di cui all'articolo 23, commi 1, 2 e 3 del decreto legge 91/14, sulla base delle informazioni aggiornate ad oggi disponibili e dell'evoluzione della normativa di riferimento;
- conseguentemente dimensionare l'elemento $A_{91/14SOS}$ della componente A_{SOS} tenendo conto dell'esigenza di:
 - annullare, a partire dal 1 gennaio 2018, la riduzione della ex componente A4 per gli utenti beneficiari di cui all'articolo 23, commi 1, 2 e 3 del decreto legge 91/14;
 - aggiornare la riduzione della ex componente A3 per i medesimi utenti beneficiari;
- ai fini di cui al precedente alinea, confermare i criteri previsti dalla deliberazione 674/2014/R/eel, e pertanto prevedere che le riduzioni siano destinate in medesima proporzione alla riduzione dell'aliquota espressa in centesimi di euro per punto di prelievo/anno, riduzione dell'aliquota espressa in centesimi di euro per punto di prelievo/kW/anno e della aliquota espressa in centesimi di euro al kWh;

- fissare, per l'anno 2018, il valore dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03 pari a 0,0184 centesimi di euro, per tener conto dell'aggiornamento annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo cui è soggetto;
- adeguare il livello della componente tariffaria A_{RIM} a quanto previsto nel precedente alinea;
- come previsto dalla deliberazione 867/2017/R/eel, confermare le condizioni definite dall'articolo 6, comma 2, della deliberazione 205/2014/R/eel per i clienti domestici che hanno aderito alla sperimentazione tariffaria per pompe di calore;
- aggiornare le compensazioni di spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in stato di disagio fisico, di cui alle deliberazioni 1/2017/R/eel e 814/2016/R/com, applicando i criteri previsti dall'articolo 9, comma 2, lettera a) del TIBEG e tenendo conto di quanto previsto dal punto 4 della deliberazione 922/2017/R/eel, fatte salve le necessarie integrazioni sulla base di nuovi criteri di determinazione di tali compensazioni che potrebbero essere introdotti nei primi mesi dell'anno 2018 dal Ministro dello Sviluppo Economico, in attuazione della Legge Concorrenza;
- incrementare gli ammontari delle compensazioni che risulterebbero dall'applicazione del criterio di aggiornamento di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a) del TIBEG, al fine di compensare l'incremento di spesa che potrebbe derivare dall'applicazione dell'elemento anche ai beneficiari di *bonus* elettrico;
- annullare temporaneamente la componente tariffaria UG_I ;
- in coerenza con quanto disposto dal comma 4.2 della deliberazione 480/2017/R/com, annullare, a decorrere dal 1 gennaio 2018, il valore della componente tariffaria ϕ ;
- in coerenza con quanto disposto dal comma 3.1 della deliberazione 656/2017/R/com fissare, a decorrere dal 1 gennaio 2018, il valore della componente tariffaria CV^{FG} pari a 0,1678 centesimi di euro/smc;
- aggiornare i valori degli ammontari di compensazione, di cui alla Tabella 3, all'Allegato 2, del TIBEG, in vigore dall'1 gennaio 2017, applicando la variazione percentuale della spesa media del cliente domestico tipo, con consumi pari a 1400 metri cubi annui, servito in regime di tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata tra il primo trimestre 2018 e il primo trimestre 2017;
- precisare che eventuali conguagli relativamente alla applicazione della componente tariffaria A_E nell'anno 2017 devono avvenire a valle della pubblicazione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per il medesimo anno 2017;
- confermare tutti i valori delle ulteriori componenti del settore gas

DELIBERA

Articolo 1

Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali

- 1.1 La Cassa provvede all'erogazione alla Sogin di 30 milioni entro il 28 febbraio 2018, a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2.

Articolo 2

Aggiornamento dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03 per l'anno 2018

- 2.1 Per l'anno 2018, l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge 368/03, è pari a 0,0184 centesimi di euro/kWh.

Articolo 3

Componenti tariffarie relative al settore elettrico

- 3.1 I valori della componente tariffaria A_{SOS} in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2018, per le utenze che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, sono fissati come indicato nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.
- 3.2 I valori della componente tariffaria A_{SOS} in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2018, per le utenze che sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, sono fissati come indicato nelle Tabelle 2, 3, 4 e 5 allegate al presente provvedimento.
- 3.3 I valori della componente tariffaria A_{RIM} in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2018 sono fissati come indicato nella Tabella 6, allegata al presente provvedimento.
- 3.4 I valori delle componenti tariffarie $UC3$ e $UC6$ in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2018 sono fissati come indicato nella Tabella 7, allegata al presente provvedimento.
- 3.5 I valori delle componenti tariffarie A_{SOS} , A_{RIM} , $UC3$ e $UC6$ in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2018, per il soggetto di cui al comma 37.1 del TIT 2018, sono fissati come indicato nella Tabella 8, allegata al presente provvedimento.
- 3.6 I valori delle componenti tariffarie A_{SOS} , A_{RIM} , $UC3$ e $UC6$ in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2018 per i soggetti che hanno aderito alla sperimentazione tariffaria per pompe di calore, di cui alla deliberazione 205/2014/R/eel, sono fissati come indicato nella Tabella 9, allegata al presente provvedimento.
- 3.7 Le percentuali di ripartizione delle componenti A_{RIM} di cui al comma 39.6 del TIT 2018 in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2018 sono:

- 12,33% di A_{RIM} sul Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui al comma 48.1, lettera a), del TIT;
 - 2,93% di A_{RIM} sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al comma 48.1, lettera b), del TIT;
 - 10,32% di A_{RIM} sul Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali, di cui al comma 48.1, lettera c), del TIT;
 - 4,51% di A_{RIM} sul Conto per il finanziamento dell'attività di ricerca, di cui al comma 48.1, lettera d) del TIT;
 - 4,29% di A_{RIM} sul Conto per le integrazioni tariffarie di cui al Capitolo VII, comma 3, lettera a), del provvedimento CIP n. 34/74, di cui al comma 48.1, lettera h), del TIT;
 - 53,37% di A_{RIM} sul Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica, di cui al comma 48.1, lettera i), del TIT;
 - 3,19% di A_{RIM} sul Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 368/03, di cui al comma 48.1, lettera l), del TIT;
 - 5,65% di A_{RIM} sul Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio, di cui al comma 48.1, lettera p), del TIT;
 - 3,41% di A_{RIM} sul Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale, di cui al comma 48.1, lettera r), del TIT.
- 3.8 Il 100% della componente A_{SOS} è da destinare al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al comma 48.1, lettera b), del TIT.

Articolo 4

Componenti tariffarie relative al settore gas

- 4.1 I valori delle componenti tariffarie GS, RE, RS e UG_1 , in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2018, sono fissati come indicato nella Tabella 10, allegata al presente provvedimento.
- 4.2 I valori delle componenti tariffarie GST e RET, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2018, sono fissati come indicato nella Tabella 11, allegata al presente provvedimento.
- 4.3 Il valore della componente CV^{FG} , in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2018, è posto pari a 0,1678 centesimi di euro/smc.
- 4.4 Il valore della componente ϕ , in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2018, è posto pari a 0,000 centesimi di euro/smc.

Articolo 5

Aggiornamento della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e gas per i clienti in stato di disagio per l'anno 2018

- 5.1 I valori degli ammontari della compensazione per i clienti del settore elettrico e gas in stato di disagio di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell'Allegato 2 all'Allegato A alla deliberazione 402/2013/R/com in vigore dal 1 gennaio 2018, sono fissati come indicato nelle Tabelle 12, 13 e 14, allegate al presente provvedimento.

Articolo 6

Disposizioni finali

- 6.1 Eventuali congruagli della componente tariffaria A_E applicata nel corso del 2017 devono essere effettuati a valle della pubblicazione dell'elenco delle imprese energivore relativo al medesimo anno, secondo modalità stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento.
- 6.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

28 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni